

STATUTO

ACTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA GIOVANNI
GIOLITTI 1

Numero REA: ME - 257676

Codice fiscale: 03744210836

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	N. 4694 del Repertorio	
	N. 3405 della Raccolta	
	STATUTO	
	della società cooperativa	
	"ACTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1.E' costituita la Società cooperativa denominata	
	"ACTION SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Messina.	
	1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sop-	
	primere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio	
	nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comu-	
	ne indicato al c. 2 e di istituire e di sopprimere ovunque u-	
	nità locali operative.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 (trentuno di-	
	cembre duemilacinquanta) e può essere prorogata con delibera-	
	zione dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa ha scopo mutualistico, non ha scopo di lu-	

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci lavoratori ed offrendo loro condizioni economiche, sociali e professionali più vantaggiose di quelle che potrebbero altrimenti ottenere sul mercato, contribuendo così al miglioramento economico e morale dei propri associati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici territoriali e/o privati, nonché operando anche in attuazione di provvedimenti e progetti di carattere straordinario per lo sviluppo del Mezzogiorno, ed in generale

nell'ambito di servizi di rilevanza sociale e di utilità generale.

I settori di attività in cui potrà operare la cooperativa sono i seguenti:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti

	del Terzo settore;
	m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-
	stiche;
	n) cooperazione allo sviluppo;
	o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggia-
	te;
	p) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
	sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ivi inclusa la
	gestione di strutture sociali e/o centri diurni adeguati al
	raggiungimento dello scopo sociale;
	q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-
	ti;
	r) agricoltura sociale.
	L'attività della cooperativa è incentrata sulle esigenze
	dei soci cooperatori, che si avvalgono della cooperativa stes-
	sa per il suo soddisfacimento.
	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modi-
	ficazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma su-
	bordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi
	i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutuali-
	stici, gli Amministratori devono rispettare il principio di

parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa può aderire alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 - promozione, organizzazione e realizzazione di attività e servizi di assistenza sociale, socio-sanitaria (nei suoi due aspetti di assistenza sociale a rilevanza sanitaria ed assistenza sanitaria a rilevanza sociale) e di tutela dei diritti civili delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie come individuati ai sensi del D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997;

- promozione, organizzazione e realizzazione di servizi ed attività volte al miglioramento della qualità di vita delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie, secondi i principi affermati nella "Carta dei diritti delle persone autistiche" di *Autisme Europe*;

- promozione ed organizzazione di attività di sostegno, diretto ed indiretto, alla ricerca scientifica nel settore dell'epidemiologia, dell'etiopatogenesi, della terapia e della cura dei disturbi autistici, nonché alla ricerca pedagogi-

7 di 47

[illegible]

9 di 47

5.2 Possono essere soci:

- le persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, e nei limiti legislativamente previsti, le persone giuridiche.

5.3 Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

5.4 Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 Nel caso di cui alla lett. a) del c. 1, l'organo ammini-

strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lett. b) del c. 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto

di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, c. 2.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-

	municarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decaden-
	za di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-
	sione della successiva convocazione.
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-
	ci.
	Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci operatori)
	8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad og-
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati
	da quote del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola ze-
	ro zero).
	8.2 Ogni socio operatore deve sottoscrivere un numero mini-
	mo di quote pari ad una.
	8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può es-
	sere superiore ai limiti di legge.
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	9.1 Le quote dei soci operatori non possono essere sottopo-
	ste a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effe-
	to verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministrato-
	ri.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata

			esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
			Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
			12.1 La qualità di socio si perde:	
		a)	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
		b)	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
			Art. 13 (Recesso del socio)	
			13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
		a)	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
		b)	che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
			13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
			13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato	

19 di 47

chiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazio-

ne della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi artt. 24.6 lett. c) e 25.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, c. 3 c.c. .

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale

di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, c. 2 e 3 c.c. .

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cin-

	que) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eserci-
	zio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto
	operativo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, let-
	tere b), c), e d) oltre al risarcimento dei danni ed al paga-
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata
	come sopra.
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della
	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..
	Art. 18 (Responsabilità dei soci cessati)
	18.1 Il socio che cessa di far parte della Società risponde
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-
	no avuto effetto.
	18.1 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associa-
	tivo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscen-
	te è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 (Strumenti finanziari)

19.1 Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111 octies delle disp. att. c.c..

Art. 20 (Regolamento)

20.1 In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

20.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini

del collocamento dei titoli.	
Art. 21 (Assemblea speciale)	
21.1 All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui	
al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
in quanto compatibili con le successive disposizioni del pre-	
sente statuto.	
Art. 22 (Nomina del collegio sindacale)	
22.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari non parte-	
cipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 23 (Elementi costitutivi)	
23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;	
2) dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di	
strumenti finanziari quali quelli costituenti il fondo per lo	
sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
mento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di parte-	
cipazione cooperativa;	
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non	
rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
deceduti;	

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lett. c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

24.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

24.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della l. 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della l. 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

24.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 25 (Ristorni)

25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

25.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 26 (Decisioni dei soci)

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;	
g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;	
h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.	
26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.	
26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.	

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

27.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

27.2 Ai soci è assegnato il termine di 15 (quindici) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purchè non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

27.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi so-	
	ci.	
	27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	27.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato	
	a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recan-	
	ti l'espressione della volontà dei soci devono essere conser-	
	vati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche es-	
	sere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di	
	firma digitale.	
	Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	28.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipo-	
	tesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assem-	
	bleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazio-	
	ne dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di deci-	
	sione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una	
	dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro ri-	
	ferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione,	
	del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficien-	
	temente informato. I consensi possono essere trasmessi con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	28.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualo-	

	ra pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed en-
	tro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i
	consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo
	previsto al successivo art. 29.2.
	28.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi
	scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a
	tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, in-
	dicando:
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di
	capitale da ciascuno rappresentata;
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con
	la scadenza del termine fissato nella proposta;
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi so-
	ci.
	28.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle
	decisioni dei soci.
	28.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espres-
	sione della volontà dei soci devono essere conservati dalla
	società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti
	e spediti su supporto informatico, corredato di firma digita-
	le.
	Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

	29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dal presente statuto se socio speciale.	
	29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)	
	30.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	30.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni pri-	

ma di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

[illegible]

	soci. In tal caso, è necessario che:
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
	risultati della votazione;
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-
	menti all'ordine del giorno;
	d) vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della socie-
	tà, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-
	senti il presidente e il segretario.
	Art. 33 (Voto)
	33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risulta-
	no iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni
	e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-
	te.
	33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque
	sia l'ammontare della sua partecipazione.
	33.3 Per i soci speciali si applica quanto previsto dal pre-
	sente statuto.

33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.

5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o speciale, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c..

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

34.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 35 (Amministrazione)

35.1 La Società è amministrata, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 2542 del codice civile come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, da un Consiglio di Amministrazione.

35.2 Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

35.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

35.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

36.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

36.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-

	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-
	ti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,
	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-
	tuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli
	organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Col-
	legio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di mag-
	gior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, ef-
	fettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
	36.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifi-
	ci, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le
	relative mansioni.
	Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)
	37.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo
	quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate median-
	te consultazione scritta ovvero sulla base del consenso e-
	spresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stes-
	so consiglio nella prima riunione dopo la nomina.
	37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presi-
	dente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una
	proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i
	consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo i-

	doneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare
	un'adequata informazione sugli argomenti da trattare, nonché
	l'esatto testo della decisione da adottare.
	37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipote-
	si di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale
	e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei
	consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di deci-
	sione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun con-
	sigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento og-
	getto della decisione, del quale il consigliere consenziente
	dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi pos-
	sono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicura-
	re la prova dell'avvenuto consenso.
	37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può es-
	sere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compre-
	si il telefax e la posta elettronica.
	37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in
	carica.
	Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)
	38.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori
	in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge
	o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio

di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

38.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

38.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)

39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

39.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

39.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)	
40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
Art. 41 (Rappresentanza)	
41.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
41.2 Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.	
41.3 Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
41.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli at-	

	ti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad e-
	stranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al
	riguardo.
	TITOLO VIII
	ORGANO DI CONTROLLO
	Art. 42 (Collegio sindacale)
	42.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543
	c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale
	che ha anche funzioni di controllo legale dei conti.
	42.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.
	42.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.
	Art. 43 (Compiti)
	43.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo legale dei conti previste dal D.lgs. n. 39/2010. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.
	Art. 44 (Organo di controllo facoltativo)

44.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

44.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 ss. c.c.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

45.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

45.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

45.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a che spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

46.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

47.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'or-

	dinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno co-	
	stituiti.	
	Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	48.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivi-	
	tà in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi e-	
	ventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	istici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	

47 di 47